



La Santa Sede

CHIROGRAFO

del Santo Padre Francesco
con il quale viene istituita la

Commissio de donationibus pro Sancta Sede

Il vincolo di unità e di carità (*vinculum unitatis et caritatis*) tra le Chiese particolari e la Chiesa universale contraddistingue la Chiesa di Cristo in tutti gli ambiti della sua azione evangelizzatrice. In ragione di tale vincolo, le Chiese particolari contribuiscono a procurare i mezzi necessari affinché la Sede Apostolica, quale garante di unità, possa prestare in modo appropriato il suo servizio alla Chiesa universale.

Per promuovere il servizio della Sede Apostolica e considerata la situazione economica attuale, dopo aver consultato le istanze competenti,

istituisco

la *Commissio de donationibus pro Sancta Sede*, commissione permanente dedicata alla raccolta di donazioni e offerte per la Sede Apostolica, il cui compito specifico sarà quello di incentivare le donazioni con apposite campagne presso i fedeli, le Conferenze Episcopali e altri potenziali benefattori, sottolineandone l'importanza per la Missione e per le opere caritative della Sede Apostolica, nonché reperire finanziamenti da volenterosi donatori per specifici progetti presentati dalle Istituzioni della Curia Romana e dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano, ferme restando l'autonomia e le competenze proprie di ciascun Ente, secondo la normativa vigente.

Tale commissione sarà retta dal proprio Statuto che contemporaneamente approvo *ad experimentum* per tre anni.

Tutto quanto stabilito con il presente Chirografo ha pieno e stabile vigore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche degna di speciale menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 11 febbraio 2025, dodicesimo del Pontificato.

FRANCESCO

STATUTO

Art. 1

Natura e finalità

§ 1. La *Commissio de donationibus pro Sancta Sede* (*Commissione*) coadiuva il Romano Pontefice, provvedendo a

- a) incentivare le donazioni con apposite campagne presso i fedeli, le Conferenze Episcopali e potenziali benefattori, sottolineandone l'importanza per la Missione e le opere caritative del Santo Padre;
- b) reperire finanziamenti da volenterosi donatori per specifici progetti presentati dalle Istituzioni della Curia Romana e dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano, ferme restando l'autonomia e le competenze proprie di ciascun Ente, secondo la normativa vigente, e rispettando in ogni caso la volontà del donatore.

§ 2. Nell'adempiere tali funzioni la *Commissione*, funge altresì da strumento di coordinamento di altre modalità di raccolta di fondi, istituzionalizzate o meno, come i contributi ai sensi del can. 1271 oppure l'Obolo di San Pietro, rispettando la natura e la finalità dei singoli Istituti.

§ 3. La *Commissione* risponde direttamente al Romano Pontefice.

Art. 2

Composizione

§ 1. La *Commissione* può essere composta da un massimo di sei membri.

§ 2. Il Presidente, ecclesiastico o religioso, coordina e indirizza l'attività della Commissione, ed è nominato dal Romano Pontefice *ad quinquennium*.

§ 3. Gli altri membri, selezionati tra i Segretari e Sotto-Segretari degli Enti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, vengono nominati dal Romano Pontefice. Il loro mandato coincide con quello del Presidente.

§ 4. Il Presidente nomina e si avvale di un Segretario esecutivo che supporta l'attività quotidiana della *Commissione*. Il Segretario esecutivo non è membro della *Commissione*, tuttavia, partecipa alle sedute in funzione di attuario.

§ 5. La *Commissione*, qualora necessario, può avvalersi di collaboratori esterni.

§ 6. La *Commissione* trasmette al Santo Padre un rapporto semestrale sulle sue attività.

§ 7. La *Commissione* si avvale della Segreteria per l'Economia per quanto reputa necessario e le trasmette, per informazione, una sintesi annuale delle proprie iniziative.

Art. 3

Convocazione e funzionamento

§ 1. La *Commissione* viene convocata dal Presidente almeno quattro volte all'anno. La convocazione, che può avvenire anche tramite i canali informatici, deve essere notificata almeno dieci giorni prima della seduta della *Commissione*, comunicando a ogni membro l'Ordine del giorno.

§ 2. Le decisioni della *Commissione* sono prese a maggioranza assoluta. Nel caso di parità, il voto del Presidente è dirimente.

§ 3. L'Archivio della *Commissione* viene conservato presso la Segreteria di Stato.

Art. 4

Procedura e attività

§ 1. La *Commissione*, nell'ambito delle attività previste all'art. 1, § 1, lett. a, determina annualmente le campagne di sensibilizzazione e di raccolta dei fondi da avviare, individua gli ambiti operativi e le modalità di realizzazione e definisce la programmazione di tutte o di parte delle attività. A tale fine può conferire incarico operativo specifico ad uno o più membri.

§ 2. La *Commissione*, nell'ambito delle attività previste all'art. 1, § 1, lett. b, individua, definisce e valuta ogni anno i progetti destinati alla raccolta delle risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione. Definisce la programmazione di tutte o di parte delle attività. A tale fine può

conferire incarico operativo specifico ad uno o più membri.

§ 3. La *Commissione*, quando è chiamata a svolgere l'attività di coordinamento prevista all'art. 1, § 2, provvede con le modalità operative previste nel presente articolo.

§ 4. La *Commissione*, stabilisce le priorità tra i progetti e le priorità delle iniziative da intraprendere. In assenza di progetti presentati dagli Enti può prevedere a raccogliere fondi di "riserva" da destinare a successivi scopi.

Art. 5

Costi e bilancio

§ 1. La *Commissione* è dotata di risorse materiali adeguate alle sue funzioni. A tale fine l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano provvederanno, pro quota, a costituire la dotazione iniziale per un importo complessivo di euro 300.000,00 (trecentomila) per il fabbisogno della *Commissione*, senza richiedere autorizzazione alcuna.

§ 2. La *Commissione* stabilisce annualmente il contributo dovuto pro quota da Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e il Governatorato per il suo funzionamento, senza necessità di ulteriore autorizzazione.

§ 3. La *Commissione*, in conformità alle regole di contabilità, delibera il proprio bilancio e lo sottopone direttamente alla approvazione del Sommo Pontefice.

§ 4. La *Commissione*, per tutti i propri acquisti di beni e servizi, in conformità alla normativa vigente, può rivolgersi alla Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o al Governatorato.

Art. 6

Disposizioni finali

§ 1. La *Commissione*, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Chirografo, dovrà emanare apposito Regolamento di attuazione.

§ 2. Lo scioglimento della *Commissione* spetta al Romano Pontefice.

§ 3. Nel caso di estinzione, i beni a disposizione della medesima vengono destinati al Romano Pontefice.

Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, 26 febbraio 2025

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana